

nerale, e rimarrà garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola s'intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obbligato principale quanto il supplente.

L'Istituto rimane estraneo alle vertenze tra il supplente e l'Agente Generale o suoi aventi causa.

In caso di morte o di assoluto impedimento dell'Agente Generale, tutti indistintamente i pagamenti o accrediti, compresi quelli già disposti e non ancora eseguiti, saranno fatti al supplente.

Il supplente dovrà intervenire accettando la lettera di nomina dell'Agente Generale, dichiarandosi edotto di tutti gli obblighi inerenti alla gestione dell'Agenzia Generale e impegnandosi di assumere la gestione quando si verifichi la condizione che può dar luogo alla supplenza.

Art. 18.

Saranno devolute all'Autorità giudiziaria di Pooma le vertenze che possano sorgere in dipendenza dell'appalto fra l'Istituto e gli Agenti Generali e loro supplenti o aventi causa dai medesimi.